



## **Ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE): commento alla modifica del 23 settembre 2022**

### **Introduzione**

Per creare e mantenere posti di lavoro in Svizzera e promuovere il commercio estero, l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE) fornisce assicurazioni e garanzie a copertura di esportazioni i cui pagamenti in entrata sono legati a rischi particolari. Al fine di garantire questi benefici per l'economia elvetica, nelle prestazioni d'esportazione è fondamentale il requisito dell'origine svizzera o del valore aggiunto svizzero: l'ASRE può infatti assicurare un'esportazione se la prestazione è di origine svizzera o ha un'adeguata quota di valore aggiunto svizzero.

### **Origine svizzera**

Una merce è di origine svizzera se è stata totalmente ottenuta o fabbricata sul territorio interno, o se ivi è stata oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, conformemente agli articoli 9–16 dell'ordinanza sull'attestazione dell'origine non preferenziale delle merci (OAO; RS 946.31) (art. 3 cpv. 1 OARE). Un prodotto è considerato sufficientemente lavorato o trasformato se il valore di tutti i materiali di origine estera utilizzati per la sua fabbricazione non supera il 50 per cento del suo prezzo franco fabbrica (art. 11 cpv.1 lett. a OAO).

Per dimostrare l'origine, il valore o il prezzo di una merce, le prove documentali dell'origine vengono rilasciate sotto forma di certificati d'origine, attestazioni d'origine o attestazioni interne. Le prove documentali dell'origine non possono essere rilasciate per i servizi.

Maggiori informazioni sulle prove documentali dell'origine delle merci sono disponibili sul sito delle Camere di commercio cantonali competenti ([www.sihk.ch](http://www.sihk.ch)).

### **Quota di valore aggiunto svizzero**

Dal 1° gennaio 2023, se la quota di valore aggiunto svizzero è pari ad almeno il 20 per cento del valore totale della commessa, l'ASRE può accordare l'assicurazione senza ulteriori prove dell'origine svizzera (art. 3 cpv. 2 OARE). Per valore della commessa si intende il prezzo per la prestazione d'esportazione stabilito nel contratto d'esportazione.

L'ASRE può accordare l'assicurazione anche se la quota di valore aggiunto svizzero è inferiore al 20 per cento del valore della commessa a condizione di dimostrare che ciò corrisponda ai suoi obiettivi secondo l'articolo 5 della legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni (LARE) e ai principi alla base della sua politica secondo l'articolo 6 LARE.

Ulteriori informazioni sono disponibili [qui](#).

